



ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'EPIDEMIA DI CORONAVIRUS

Art. 3

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

Versione in vigore dal 18 marzo 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus
Estremi	Legge 18 marzo 2021, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/istituzione-della-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-dell/art-3-iniziative-per-la-celebrazione-della-giornata-nazionale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it